

TESTO VIGENTE	<b>TESTO MODIFICATO</b>
<p><b>TITOLO II – LA PARTECIPAZIONE</b></p> <p><b>Art. 3 - Nozione</b></p> <p>1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei soggetti diversamente abili, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.</p> <p>2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.</p> <p>3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:</p> <p>a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;</p> <p>b) giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;</p>	<p><b>TITOLO II – LA PARTECIPAZIONE</b></p> <p><b>Art. 3 - Nozione</b></p> <p>1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei soggetti diversamente abili, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.</p> <p>2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.</p> <p>3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:</p> <p>a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;</p> <p>b) giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;</p> <p>c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.</p> <p>4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i</p>

c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti e informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

## CAPO I – INIZIATIVA POPOLARE

### Art. 4 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
- a) **Richiesta di informazioni:** la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
- b) **petizione:** la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, diretta a porre

regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti e informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

## CAPO I – INIZIATIVA POPOLARE

### Art. 4 - Richieste di informazioni e petizioni

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali nonché gli iscritti all'AIRE, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
- a) richiesta di informazioni: la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, con la quale soggetti, singoli o associati, rappresentano la volontà di acquisire informazioni in possesso dell'Amministrazione e/o segnalano esigenze o bisogni particolari che richiedono l'intervento del Comune;
- b) petizione: la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, da almeno 50

all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;

**c) proposta:** la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui si chiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile al fine di consentire la redazione della proposta nella forma prescritta. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento; qualora non siano approvate, ne viene data comunicazione motivata al proponente.

(cinquanta) soggetti identificabili sulla base di criteri individuati dal Regolamento ovvero da una o più associazioni che abbiano, complessivamente, almeno 10 (dieci) iscritti che siano residenti nel Comune, diretta a porre all'attenzione dell'Amministrazione questioni di interesse generale; sulla stessa si pronunciano, in base alle rispettive competenze, il Consiglio comunale o la Giunta comunale entro 90 (novanta) giorni;

**c) proposta:** la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, da almeno 50 (cinquanta) soggetti identificabili sulla base di criteri individuati dal Regolamento ovvero da una o più associazioni che abbiano complessivamente almeno 10 (dieci) iscritti che siano residenti nel Comune, avente ad oggetto una proposta di deliberazione di competenza degli organi di governo del Comune stesso; tale proposta non può riguardare temi per i quali non è ammessa la consultazione referendaria in base alla legge e al presente Statuto; la proposta è presentata al Sindaco, che la sottopone all'organo competente entro 120 (centoventi) giorni.

3. I termini indicati nei commi precedenti sono interrotti se vi è la necessità di richiedere spiegazioni o elementi conoscitivi supplementari entro un termine congruo assegnato al soggetto che ha presentato la

richiesta di informazioni ovvero al soggetto che compare quale promotore o primo firmatario della petizione o della proposta. Il mancato riscontro a tale richiesta comporta l'inammissibilità della richiesta, della petizione o della proposta.

4. I soggetti che compaiono quali sottoscrittori delle richieste di informazioni, delle petizioni e delle proposte devono essere sempre identificati attraverso le proprie generalità; può a tal fine essere reso disponibile un unico indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, al quale l'Amministrazione si riferirà per qualunque comunicazione in ordine allo stato e all'esito delle richieste, petizioni o proposte pervenute.
5. Qualora le petizioni o le proposte riguardino questioni che coinvolgono esclusivamente la popolazione del capoluogo ovvero di una o più frazioni, il numero delle sottoscrizioni richieste ai fini della loro ammissibilità è pari al 10 per cento del numero di residenti dell'ambito territoriale interessato alla petizione o proposta.
6. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. I Servizi comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento, e, qualora non adottate, è data comunicazione motivata al proponente.

## **CAPO II – CONSULTAZIONE POPOLARE**

### **Art. 5 - Consultazione popolare**

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, o di un quarto dei Consiglieri o di almeno cinquanta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

1. I cittadini possono presentare interrogazioni ed interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di 50 sottoscrizioni di residenti maggiorenni, presso la Segreteria generale.
2. Il Sindaco risponde per iscritto entro 30 giorni, inviandone copia ai capigruppo consiliari.

## **CAPO II – CONSULTAZIONE POPOLARE**

### **Art. 6 – Forme di consultazione**

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. Costituiscono strumenti di consultazione:
  - a) l'assemblea popolare (anche a sola base frazionale): annualmente o comunque quando ne ravvisa l'opportunità, il Sindaco invita la cittadinanza a partecipare ad un'assemblea nel corso della quale viene illustrato il programma di legislatura, il suo stato di attuazione, oppure vengono proposti all'esame della popolazione temi specifici di interesse generale. L'assemblea è convocata inoltre su richiesta di almeno 50 (cinquanta) cittadini con più di sedici anni di età ovvero di associazioni o gruppi di associazioni con almeno 10 (dieci) soci residenti nel Comune. La richiesta riporta la descrizione dell'argomento da trattare;
  - b) la consultazione on-line (sondaggio di opinione): è decisa, su proposta del Sindaco, dalla Giunta comunale ovvero dal

<p>4. Possono essere adottate forme di consultazione che si avvalgano della tecnologia telematica.</p> <p><b>Art. 6 - Consulte, conferenze, consigli e comitati</b></p> <p>1. Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.</p> <p>2. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a:</p> <p>a. una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità;</p> <p>b. assemblee di frazione.</p>	<p>Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Presidente del Consiglio o di un consigliere comunale, indicando l'oggetto della consultazione che può essere costituito da un quesito o da una tematica o problematica di rilevanza generale rispetto alla quale è consentito a qualsiasi cittadino residente con più di sedici anni di età e ai soggetti iscritti all'A.I.R.E. esprimere un giudizio, un punto di vista o un'opinione. L'organo che decide la consultazione incarica un moderatore di vigilare sulla corretta applicazione della procedura, al fine di garantire l'anonimato da parte di coloro che lo richiedono e verificare che i contributi pubblicati siano privi di frasi non pertinenti, sconvenienti od offensive. La consultazione è preceduta, con congruo anticipo, da un avviso pubblico sul sito del Comune e ha la durata stabilita dall'organo che decide la consultazione.</p> <p>Al termine della consultazione il moderatore redige un documento conclusivo che riassume le principali posizioni e sensibilità emerse, senza esprimere giudizi, rimettendo l'esito all'organo che ha indetto la consultazione per le conseguenti valutazioni. La consultazione non può avere ad oggetto materie sottratte ai referendum ai sensi del presente Statuto.</p> <p>c) <u>le consulte permanenti e i forum</u>: le Consulte permanenti possono essere istituite dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e costituiscono lo strumento per raccogliere le posizioni e i contributi</p>
---	---

partecipativi del mondo associativo, del volontariato, cooperativo, delle categorie economiche e sociali; il regolamento individua le aree tematiche, le associazioni e le cooperative aventi la sede nel comune ovvero una propria stabile delegazione da coinvolgere nonché ogni altro aspetto necessario.

Il Consiglio comunale può anche designare, nella Consulta permanente, persone particolarmente note per il loro impegno sulla tematica di interesse.

I forum possono essere costituiti, con le medesime modalità, in ogni momento in relazione a problematiche contingenti non aventi carattere permanente.

Il Consiglio comunale designa il soggetto coordinatore delle Consulte e dei forum al quale sarà assegnato anche il compito di interloquire con gli organi di governo dell'amministrazione comunale sulle tematiche affrontate.

#### **Art. 7 – Altri strumenti di partecipazione**

1. Lo Statuto individua i seguenti ulteriori strumenti di partecipazione:
  - a) il bilancio sociale: questo strumento ha il compito di spiegare al cittadino come sono state impiegate le risorse, come sono stati fatti gli investimenti, quali progetti si sono realizzati e con quali risultati. Tutto questo andando oltre la semplice elencazione di cifre e numeri. Una fotografia dinamica dei risultati ottenuti e delle sfide future. Il bilancio sociale annuale

consente di rendere conto alla fine di ogni anno dei risultati raggiunti;

b) il bilancio partecipativo: è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta. Il bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio. L'attivazione del processo partecipativo è strettamente vincolata al coinvolgimento diretto della cittadinanza e al riconoscimento del cittadino quale protagonista consapevole e responsabile delle scelte relative alla comunità di appartenenza.

c) il Piano regolatore comunale – PRG partecipativo: trova applicazione, per quanto compatibile, la disciplina dell'assemblea popolare indetta dal Sindaco per incontri tematici, in ossequio alla disciplina provinciale in materia di urbanistica.

2. La disciplina di dettaglio degli istituti di partecipazione è demandata al regolamento di cui all'articolo 17.



### **CAPO III – REFERENDUM**

#### **Art. 7 - Norme generali**

1. Il Comune riconosce i referendum (consultivo, propositivo, abrogativo), quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.
2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da due terzi dei Consiglieri comunali o da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
6. L’esito della consultazione referendaria vincola l’Amministrazione; il Consiglio

### **CAPO III – REFERENDUM**

#### **Art. 8 – Norme generali**

1. Il Comune riconosce il referendum popolare quale strumento di partecipazione popolare diretto a conoscere l’orientamento della popolazione su quesiti formulati in modo omogeneo, chiaro e univoco per consentire la più ampia comprensione da parte dell’elettore ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.
2. Alla votazione referendaria possono partecipare tutti gli elettori residenti nel Comune, gli iscritti all’A.I.R.E. e i minori che, alla data della consultazione, abbiano compiuto i 16 anni di età e siano in possesso dei requisiti per l’elettorato attivo.

#### **Art. 9 – Referendum di iniziativa consiliare**

1. Il Comune può consultare la comunità attraverso referendum consultivi al fine di accertare l’orientamento dei cittadini su singole questioni in materia di esclusiva competenza comunale.
2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri comunali.
3. L’amministrazione comunale assicura l’invio a tutti gli elettori del materiale informativo con l’indicazione della data del referendum.
4. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum. La deliberazione terrà conto

comunale, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, assume i provvedimenti conseguenti all'esito referendario.

#### **Art. 8 - Esclusioni**

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
  - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
  - b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
  - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
  - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
  - e) allo Statuto e al regolamento interno del Consiglio comunale;
  - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
  - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;

della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum, esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

#### **Art. 10 – Referendum di iniziativa popolare**

1. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale di competenza comunale quando lo richieda il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. In ogni caso, il numero dei richiedenti non può essere inferiore a 40 elettori. Nel caso in cui il referendum riguardi il capoluogo o le frazioni, il numero di sottoscrizioni deve essere pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dell'ambito territoriale interessato al referendum stesso.
2. Il referendum è definito:
  - a) consultivo: quando è promosso di iniziativa popolare e ha per oggetto questioni di rilevanza generale di competenza comunale;
  - b) propositivo: quando è finalizzato a orientare gli organi di governo in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente

h) ai piani territoriali ed urbanistici ed alle relative variazioni.

#### **Art. 9 - Norme procedurali**

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta o richiesta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico- finanziarie, di cui uno designato dalle minoranze; ad uno di essi sono attribuite, dal Consiglio stesso, le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti, entro 30 giorni dal suo insediamento, valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi due mesi.
4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum da tenersi entro i successivi due mesi.

#### **Art. 10 - Referendum consultivo e propositivo**

1. Il referendum consultivo e il referendum propositivo sono finalizzati a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare

disciplinate; se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, salvo che nei casi di urgenza e previo parere vincolante del Comitato dei Garanti;

c) abrogativo: quello avente ad oggetto l'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta; qualora, prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole e vincolante del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia;

d) confermativo: quando ha per oggetto le modifiche dello Statuto comunale.

3. L'indizione del referendum consultivo è approvata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. La richiesta di referendum consultivo, propositivo e abrogativo deve essere presentata da un Comitato promotore di almeno 10 elettori, ed è sottoposta alla dichiarazione di ammissibilità del Comitato dei Garanti.
5. I referendum consultivi e propositivi sono validi se partecipa alla consultazione un numero di aventi diritto

rilevanza per il Comune non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Se il referendum consultivo o quello propositivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

#### **Art. 11 - Referendum abrogativo**

1. Il referendum abrogativo è finalizzato all'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.
2. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.

#### **Art. 12 - Referendum frazionali**

1. Il referendum può essere richiesto anche a livello di singola frazione su argomenti riguardanti la frazione stessa.
2. In tale caso la richiesta deve essere fatta da almeno il dieci per cento degli elettori della frazione risultanti residenti alla data del trentuno dicembre dell'anno precedente.

che rappresenti il 10 per cento del corpo elettorale; il referendum abrogativo è valido se partecipa alla consultazione un numero di aventi diritto che rappresenti il 30 per cento del corpo elettorale.

6. Il quesito referendario s'intende approvato se a favore dello stesso si esprime favorevolmente almeno la metà più uno dei voti validi espressi.
7. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai due commi precedenti si considerano gli elettori residenti, con l'esclusione degli iscritti all'A.I.R.E., nonché i minori con più di 16 anni di età in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale.

#### **Art. 11 – Casi e materie escluse dal referendum**

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto, salve specifiche disposizioni di legge
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale a livello del Comune ovvero, nel caso di referendum che riguardi il capoluogo o singole frazioni, di interesse generale a livello di singola frazione. Esso in ogni caso può riguardare unicamente argomenti che rientrino nella competenza degli organi di governo e non può riguardare atti di gestione ancorchè affidati ad organi di governo.
4. Il referendum non è ammesso con riferimento:

### **Art. 13 - Regolamento**

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso ovvero siano state dichiarate inammissibili per mancata sottoscrizione del quesito referendario nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile (bilancio e rendiconto di gestione), tributario e tariffario del Comune;
- c) ai provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
- d) agli atti relativi al personale del Comune;
- e) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- f) al regolamento interno del Consiglio comunale;
- g) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- h) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- i) alle forme collaborative intercomunali già avviate;
- j) alle deliberazioni e ai provvedimenti con i quali sono state assunte posizioni definitive da parte dell'amministrazione comunale in ordine alla proprie scelte, allorché tali atti siano stati assunti a seguito di specifiche procedure che abbiano previsto la consultazione della popolazione sulla base di norme che prevedano la previa pubblicazione, la possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse e l'esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici e privati quali: l'approvazione degli strumenti urbanistici e territoriali,

comprensivi anche degli strumenti attuativi e loro variazioni, la valutazione di screening ambientale o valutazione di impatto ambientale, le approvazioni di progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e correlata dichiarazione di pubblica utilità e simili;

k) agli atti di gestione assunti in conformità agli atti programmatici e di indirizzo di competenza degli organi di governo.

#### **Art. 12 – Comitato dei Garanti**

1. Ad inizio legislatura, entro 90 giorni dalla convalida degli eletti, il Consiglio comunale nomina un Comitato dei Garanti composto da tre membri scegliendoli tra persone esperte, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, che possano assicurare neutralità e indipendenza di giudizio. Possono essere nominate anche persone non residenti nel Comune. In caso di dimissioni o impedimento, il Consiglio integra la composizione del Comitato con un esperto nell'area del membro dimissionario. Il Consiglio comunale può decidere di avvalersi, previa convenzione, del Comitato nominato da altro ente oppure messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini.
2. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità dei referendum propositivi, abrogativi e confermativi. Esso si pronuncia anche sui referendum consultivi se ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati.
3. In fase di prima applicazione della presente disposizione statutaria, il Comitato dei

Garanti è nominato ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione delle modifiche statutarie che innovano il presente articolo.

**Art. 13 – Procedura dei referendum consultivi**

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco entro 2 (due) mesi dalla deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato il quesito referendario e si svolge entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni. Di norma il referendum non può svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto.
2. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori del materiale informativo con l'indicazione della data del referendum.
3. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum, esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

**Art. 14 - Procedura dei referendum propositivi e abrogativi**

1. Il quesito referendario, formulato e proposto da un comitato promotore composto da

almeno 10 soggetti aventi i requisiti per la partecipazione al voto referendario, è consegnato al Sindaco e da questi immediatamente trasmesso al Comitato dei garanti. Dell'avvenuto deposito, inoltre, è data notizia all'albo telematico del Comune.

2. Il quesito proposto viene valutato, entro 30 giorni dal Comitato dei garanti che ne esamina l'ammissibilità alla luce dei principi di omogeneità, chiarezza e univocità e verifica che esso abbia rilevanza unicamente locale e non rientri tra i casi di esclusione.
3. Il Comitato dei garanti può invitare il comitato promotore a rendere eventuali spiegazioni o a riformulare il quesito in modo da rispettare gli enunciati principi di omogeneità, chiarezza e univocità.
4. Nel caso in cui il Comitato dei garanti intenda assumere una decisione di inammissibilità, ne dà notizia al comitato promotore assegnando un termine per l'eventuale replica.
5. La richiesta di spiegazioni, di riformulazione o di replica interrompe il termine di conclusione del procedimento di valutazione di ammissibilità del referendum fino alla scadenza del termine assegnato al comitato promotore, che non può essere inferiore a 10 giorni né superiore a 30 giorni. In caso di mancato riscontro da parte del comitato promotore, il Comitato dei garanti assume una decisione sulla base degli elementi a propria disposizione.
6. La decisione del Comitato dei garanti è pubblicata all'albo telematico.
7. Successivamente alla pubblicazione, all'albo telematico, della decisione favorevole del



Comitato dei garanti in ordine all'ammissibilità del quesito referendario, le sottoscrizioni – da effettuarsi mediante l'apposizione delle firme autenticate nelle forme di legge su uno o più moduli di raccolta delle stesse previamente vidimati dall'amministrazione comunale e riportanti chiaramente il quesito referendario, vanno raccolte entro 180 giorni.

8. Se non viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti dichiara il quesito inammissibile.
9. Se viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti trasmette il relativo verbale che attesta l'avvenuta presentazione delle sottoscrizioni al Sindaco, che provvede a indire il referendum.
10. Il referendum è indetto dal Sindaco entro i successivi due mesi e si svolge entro i successivi quarantacinque giorni. Di norma il referendum non può svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto.
11. Anteriormente alla data di svolgimento della consultazione referendaria il competente organo di governo del Comune può assumere una deliberazione che accolga, in tutto o in parte, la richiesta del comitato promotore. Il Comitato dei garanti, sentito anche il comitato promotore, assume una decisione definitiva in ordine alla decadenza della procedura referendaria.
12. Ciascun avente diritto riceve il materiale informativo con l'indicazione della data e luogo di svolgimento del referendum.

**Art. 15 – Provvedimenti a seguito del referendum**

1. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al

competente organo entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

2. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra.
3. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

**Art. 16 – Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie**

1. Ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n.1, come modificato dall'articolo 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n.11 è ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge.
2. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni procedurali previste per il referendum consultivo, propositivo e abrogativo, fatto salvo quanto di seguito previsto:
  - a) la richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio del Comune della deliberazione che approva le modifiche statutarie e determina la sospensione dell'entrata in

vigore della stessa sino alla definizione del procedimento referendario;

- b) la dichiarazione di ammissibilità ad opera del Comitato dei Garanti è espressa entro 30 giorni dalla presentazione;
- c) la richiesta di referendum deve essere sottoscritta dal 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale;
- d) le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissibilità del referendum;
- e) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.

3. Il Regolamento di cui al successivo articolo 17 reca la disciplina della procedura relativa al referendum confermativo sulle modifiche statutarie.

#### **Art. 17 - Regolamento**

1. Il Consiglio comunale approva un regolamento per definire termini e modalità

#### **Art. 39 - Organizzazione**

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
  - a. attribuisce le funzioni di cui all'articolo 38 comma 3;
  - b. individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 36

di attivazione degli strumenti di partecipazione e delle forme di consultazione per disciplinarne il funzionamento.

2. Il regolamento disciplina, in particolare:
  - a) le modalità di costituzione delle assemblee pubbliche;
  - b) le modalità di costituzione delle consulte dirette a favorire la cosiddetta "partecipazione indiretta" tramite la quale il Comune dialoga con i gruppi associativi ed altre realtà anche informali presenti sul territorio al fine di raccogliere proposte e idee;
  - c) le modalità per effettuare sondaggi di opinione, anche mediante strumenti telematici, assicurando l'imparzialità della loro effettuazione;
  - d) le modalità di costituzione e funzionamento di eventuali forum su problematiche particolari;
  - e) la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

#### **Art. 44 - Organizzazione**

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
  - a. attribuisce le funzioni di cui all'articolo 43 comma 3;
  - b. individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 36 commi 1 e 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.2/L e seguenti modificazioni recante Ordinamento del

commi 1 e 3;

c. individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;

d. chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

#### **Art. 41 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta**

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dai regolamenti, adotta gli atti comportanti impegno di spesa superiore ad euro cinquanta mila e

#### **Personale dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;**

c. individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;

d. chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

#### **Art. 46 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta**

**1. Alla Giunta comunale, ove non diversamente disposto dai regolamenti, sono attribuite le seguenti competenze:**

a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;

b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva **in linea tecnica** i

comunque:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- f) definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espressa disposizione di legge si possa procedere prescindendo dai confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
- g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al

progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;

- c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- f) definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espressa disposizione di legge si possa procedere prescindendo dai confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
- g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

#### **Art. 56 - Programmazione finanziaria - controllo**

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato (art 23), approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
  - a) la relazione di previsione e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
  - b) il bilancio di previsione pluriennale;

#### **Art. 61 - Programmazione finanziaria – controllo**

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato (art 28), approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della

<p>c) il bilancio di previsione annuale.</p> <p>2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.</p> <p>3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.</p> <p>4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.</p>	<p>metà dei consiglieri in carica.</p>
--	--